

Rev. 0 del 22/09/2015

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INDENNITA' DI NON AUTOSUFFICIENZA
ART. 40 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV**

ART. 1

Soggetti aventi diritto

1. Ai titolari di pensioni erogate dall'Enpav di inabilità o di invalidità, che si trovino in stato di non autosufficienza, può essere corrisposta un'indennità mensile in aggiunta alla pensione diretta percepita, per il sostegno delle spese connesse allo stato di non autosufficienza.
2. Ai fini del presente Regolamento, lo stato di non autosufficienza sussiste in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
 - necessità di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
 - cecità assoluta.
3. La condizione di non autosufficienza può sussistere alla data del pensionamento oppure verificarsi in un momento successivo.
4. I richiedenti devono essere titolari di indennità di accompagnamento, istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L'indennità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa anche non attinente alla professione veterinaria.
6. La disciplina del presente Regolamento trova applicazione anche per coloro che, al momento della sua entrata in vigore, siano già titolari di pensione di inabilità o di invalidità.

ART. 2

Domanda

1. La prestazione viene erogata a seguito di presentazione dell'istanza dell'interessato e ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta. Qualora la domanda venga presentata contestualmente all'istanza di pensione, l'indennità è riconosciuta dalla data del pensionamento.
2. Ai fini dell'accertamento del diritto alla prestazione, la condizione di non autosufficienza deve essere comprovata attraverso la produzione della documentazione medica attestante il riconoscimento al richiedente dell'indennità di accompagnamento di cui all' Art. 1, comma 4, del presente Regolamento.
3. L'effettivo riconoscimento del diritto all'indennità di non autosufficienza, con deliberazione del Comitato Esecutivo, è comunque subordinata alla verifica dei requisiti da parte dell'Ente.

ART. 3

Misura e durata della prestazione

1. L'importo dell'indennità ammonta a € 300,00 mensili, perequati a norma dell'art. 48 del Regolamento di Attuazione allo Statuto dell'Enpav, e viene erogato in aggiunta alla pensione per dodici mesi. Non sono previsti limiti reddituali del richiedente per l'accesso all'indennità.
2. L'importo mensile dell'indennità spetta in misura di € 500,00 mensili, perequati a norma dell'art. 48 del Regolamento di Attuazione allo Statuto dell'Enpav, per i richiedenti in possesso di un reddito

Via Castelfidardo, 41 - 00185 Roma
Tel. 06/492.001 – Fax 06/492.003.57

sito web: www.enpav.it . e-mail: enpav@enpav.it - enpav@pec.it

Codice Fiscale 80082330582



ISEE riferito al nucleo familiare, relativo all'ultima annualità fiscalmente dichiarata, non superiore al limite di € 15.000,00, rivalutato annualmente secondo l'indice Istat. Il Consiglio di Amministrazione verificherà periodicamente l'adeguatezza di tale limite per eventualmente modificarlo, in funzione delle risultanze dell'andamento di gestione e della garanzia della sostenibilità del sistema previdenziale.

3. La durata della prestazione è subordinata alla permanenza delle condizioni previste per l'indennità di accompagnamento, che può essere temporanea e soggetta a revisione. Pertanto la cessazione dell'indennità di accompagnamento comporta il venir meno dell'indennità di non autosufficienza.
4. La prestazione non è reversibile ai superstiti.

ART. 4

Incompatibilità ed esclusioni

1. Il beneficio non spetta nei casi in cui il soggetto è permanentemente ricoverato in una struttura con costi totalmente a carico della Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Enti Locali.
2. I beneficiari sono tenuti a pena di decadenza a produrre all'Ente idonea dichiarazione di responsabilità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante il mancato ricovero alle condizioni indicate al comma 1 del presente articolo.
3. I veterinari a cui è stata concessa un'indennità di importo pari a € 500,00, sono tenuti a produrre annualmente all'Enpav idonea documentazione attestante la permanenza dei requisiti reddituali di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento.

